

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1562-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PATRINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1974
(V. Stampato n. 2791)*

presentato dal Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1974*

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, che modifica le tabelle allegate A, B, C, D ed E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1974

ONOREVOLI SENATORI. — I tabaccai ed i gestori dei magazzini vendita godono attualmente di un aggio sulle vendite pari al 6,50 per cento, fissato dalla legge 13 luglio 1965, n. 825.

Il reddito percepito dai 60.000 rivenditori è certamente insufficiente a coprire gli attuali costi di gestione delle rivendite soprattutto in considerazione delle modeste dimensioni di tali esercizi, da porre in relazione alla capillarità del settore distributivo.

Il provvedimento al nostro esame, ha il solo scopo di elevare la misura dell'aggio al 7,25 per cento attuando, seppure con un lieve ritardo, la prima scadenza dell'accordo intervenuto tra l'Amministrazione e la categoria interessata. Il relatore, facendo propri i suggerimenti della Commissione finanze e tesoro, auspica che l'aumento all'8 per cento, previsto dall'accordo, abbia regolare inizio dal 1° gennaio 1975.

Il decreto al nostro esame, approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati e dalla Commissione competente, con la sola astensione del Gruppo comunista, non prevede, con pregevole opportunità, nessuna modifica fiscale (imposta di consumo e IVA) delle tabelle citate, nè sono previsti aumenti di prezzi al consumo dei tabacchi.

Infatti, l'onere previsto, valutato complessivamente per i tabaccai e per i gestori dei magazzini vendita in 8 miliardi, viene coperto attraverso la corrispondente riduzione delle quote di fornitura e di distribuzione previste nelle tabelle allegate.

Il decreto-legge da convertire si compone di tre articoli.

Con il primo vengono modificate le tabelle allegate A (tabacchi da fiuto), B (trinciati), C (sigari), D (sigaretti), E (sigarette) al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con la legge 16 febbraio 1973, n. 10 e successive modificazioni. Tali modifiche sono disposte in modo da non alterare il prezzo di vendita al consumatore anche se viene confermata al Ministro delle finanze la facoltà di variare la tariffa di vendita con proprio decreto.

L'articolo 2 stabilisce che i corrispettivi di gestione dei magazzini vendita vengano liquidati sull'importo dei generi prelevati dai rivenditori al lordo dell'aggio spettante a questi ultimi. Viene conseguentemente soppresso l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1973, n. 971, che dettava una diversa disciplina transitoria.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore, a conoscenza che è stata istituita con decreto ministeriale 4 febbraio 1974 la commissione prevista per la riforma del Monopolio dei tabacchi e del sale, facendo propri gli auspici espressi nella Commissione competente, augura che presto si possa esaminare il contenuto di tale riforma in conformità ai voti espressi ed agli accordi assunti in sede comunitaria.

Il relatore, in considerazione degli aspetti positivi proposti dal decreto all'esame, invita i colleghi a deliberare la sua definitiva conversione.

PATRINI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 marzo 1973

La Commissione Bilancio e programmazione esaminato il disegno di legge comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, concernente modifica delle tabelle allegate *A, B, C, D* ed *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni.